

Sintesi dei motivi di ricorso - TAR del Lazio, sez. II quater - R.G. 1665/2021

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 183, CO. 2. DL 34/2020 (conv. in L. 17/7/2020). ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.

La società ricorrente contesta il criterio previsto negli atti impugnati per l'attribuzione dei ristori a favore di soggetti che hanno subito l'annullamento e/o la sospensione di mostre d'arte a causa del Covid 19, rilevando in particolare come il mero raffronto tra ricavi di un determinato periodo del 2020 e l'omologo periodo del 2019 non consenta di ristorare quei soggetti che, come la ricorrente medesima, pur avendo subito nel 2020 pesanti perdite per la chiusura di mostre a causa dell'emergenza sanitaria, non hanno svolto attività espositiva nel 2019 e dunque non hanno un utile parametro di raffronto.

Il criterio individuato negli atti impugnati si pone dunque in contrasto con la norma statale **art. 183, co. 2. DL 34/2020 (conv. in L. 17/7/2020)**, che prevede il ristoro delle perdite subite, ciò che nella specie non è stato garantito dal momento che Linea d'ombra, pur avendo subito perdite ingenti per la chiusura di due mostre a causa del lockdown nazionale, non può comunque accedere ai ristori previsti con gli atti impugnati, e ciò per la illegittima ed iniqua modalità di attribuzione individuata dal Ministero.

Con il **primo ricorso per motivi aggiunti** i provvedimenti impugnati sono stati censurati per analoghe ragioni.

Con il DM del 7.1.2019 il Ministero ha infatti previsto un'estensione al 2018 del periodo di riferimento utile ai fini del raffronto con i ricavi del 2020, ma anche tale indicazione è stata successivamente circoscritta ad un preciso e ridotto segmento temporale (agosto – novembre 2018) nel quale Linea d'ombra non ha svolto alcuna attività espositiva, essendo il suo direttore e storico dell'arte impegnato nella preparazione di due mostre molto importanti.

Con il **secondo ricorso per motivi aggiunti** Linea d'ombra ha contestato gli esiti dell'istruttoria di cui al decreto della Direzione Generale Musei n. 506 del 31.05.2021.

Con una prima doglianza la ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione del D.M. 19/2021 nonché del D.M. 134/202, oltre alla illogicità e contraddittorietà manifeste, in quanto il provvedimento impugnato risulta aver ulteriormente incrementato gli importi assegnati alle società già beneficiarie dei precedenti contributi anziché ristorare i soggetti che, in quanto non attivi nel 2019, non hanno potuto accedere ai ristori previsti dai precedenti decreti ministeriali.

Il medesimo decreto è stato altresì impugnato per difetto di motivazione, in quanto non è dato di capire quale sia l'iter logico seguito per l'assegnazione dei ristori previsti.

Il decreto dirigenziale n. 506/2021 è stato altresì impugnato in via derivata per i vizi già denunciati nei confronti degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per

motivi aggiunti, sopra richiamati.

Per queste ragioni Linea d'ombra ha contestato gli atti ministeriali specificatamente indicati e i criteri di ristoro adottati in quanto illogici, illegittimi e gravemente iniqui.